

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1609-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CASSON)

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica delle disposizioni processuali di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

**d'iniziativa dei senatori CARUSO, MUGNAI, CASSON, CENTARO,
DI LELLO FINUOLI, VALENTINO e ZICCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Caruso ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, intervenendo sulle disposizioni processuali di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale, è volto a colmare un vuoto normativo che si era creato a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale.

La legge 12 dicembre 2002, n. 273, aveva stabilito che fossero istituite sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti la proprietà industriale ed intellettuale. Il Governo, dopo aver dato seguito a quanto stabilito nella legge, provvede, con l'emanazione del codice della proprietà industriale, a stabilire che, nei procedimenti assegnati a quelle sezioni speciali, dovesse essere utilizzato il cosiddetto rito societario introdotto con il decreto legislativo 17 gennaio 2003.

Il tribunale di Napoli sollevò però questione di costituzionalità, sotto il profilo della violazione dell'articolo 76 della Costituzione, sia per difetto di attribuzione del potere legislativo in capo al soggetto delegato sia per genericità della delega in relazione alla mancanza di un'indicazione chiara e puntuale dei principi e dei criteri direttivi.

La Corte costituzionale, accogliendo il ricorso, ha dunque dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 134, comma 1,

del decreto legislativo n. 30 del 2005, rilevando in particolare l'assenza, nel decreto legislativo *de quo*, di opportuni richiami atti a stabilire la necessaria connessione da cui fa scaturire il presupposto giuridico che avrebbe consentito l'estensione del rito societario a tutte le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Pur condividendo la fondatezza dell'intervento della Corte costituzionale, non si può non rilevare che la pronuncia di incostituzionalità, rendendo non applicabile il rito societario nelle materie afferenti alla proprietà intellettuale ed industriale, ha determinato una grave lacuna nel sistema processuale.

Il disegno di legge di cui si propone l'approvazione - e che ha incontrato il consenso unanime della Commissione - colma tale vuoto normativo, ripristinando, con legge ordinaria, la norma dichiarata incostituzionale, al fine di consentire l'opportuna utilizzazione del rito societario in quel tipo di controversie e prevedendo anche una norma transitoria, quella recata all'articolo 2, che dispone l'applicazione della normativa anche ai giudizi introdotti anteriormente al deposito della sentenza della Corte costituzionale che non siano stati oggetto di prosecuzione con altro rito.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARUSO ED ALTRI

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 134, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 134, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5, del presente codice.».

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data del 18 maggio 2007, per i quali successivamente a

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 134, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

Identico

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti **pendenti** alla data del 23 maggio 2007, per i quali successivamente

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Caruso ed altri*)

tale data non siano stati formati atti, o svolte attività processuali, incompatibili con le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano le suddette norme.

2. I procedimenti introdotti successivamente alla data del 18 maggio 2007, e quelli in corso alla stessa data, per i quali dopo tale data siano stati formati atti, o svolte attività processuali, incompatibili con le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono proseguiti secondo le disposizioni processuali da ultimo impiegate, ma le parti hanno facoltà di richiedere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Tale facoltà è esercitata mediante dichiarazioni dei difensori, che gli stessi possono rispettivamente comunicarsi anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, e che devono essere depositate nella cancelleria del giudice a cura della parte più diligente. In tale caso il procedimento prosegue con le attività che avrebbero dovuto essere svolte al momento del mutamento del rito.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a tale data non siano stati formati atti, o svolte attività processuali, incompatibili con le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano le suddette norme.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, le parti hanno facoltà di richiedere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Tale facoltà è esercitata mediante dichiarazioni dei difensori, che gli stessi possono rispettivamente comunicarsi anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, e che devono essere depositate nella cancelleria del giudice a cura della parte più diligente. In tale caso il procedimento prosegue con le attività che avrebbero dovuto essere svolte al momento del mutamento del rito.

Soppresso

